RELAZIONE TECNICA relativa alla deliberazione 28 marzo 2024, 111/2024/R/EEL

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE 1° APRILE – 30 GIUGNO 2024 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

- 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica
- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica fissa i livelli in vigore nel secondo trimestre 2024:
 - a) degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED;
 - b) degli elementi PPE^{1} e PPE^{2} del corrispettivo PPE.
- 1.2 Con il provvedimento in questione si è altresì provveduto:
 - a) di confermare gli attuali valori delle componenti RCV, RCV_{sm} e RCV_i fino al prossimo aggiornamento da effettuarsi entro il 30 giugno 2024;
 - b) con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, ad aggiornare:
 - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (di seguito: corrispettivo *mercato capacità*) ricompreso nel corrispettivo C_{DISP} di cui all'articolo 34.6, lettera b) del TIV;
 - ii. il valore del corrispettivo C_{PSTG} dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali di cui all'articolo 38;
 - c) con riferimento ai corrispettivi di cui al comma 41.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le microimprese, ad aggiornare:
 - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 ricompreso nel corrispettivo C_{DISPM} di cui all'articolo 41.6, lettera b) del TIV;
 - ii. il valore del corrispettivo C_{PSTGM} dimensionato per coprire gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 44 e 45, per la regolazione dei saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) fino all'anno di competenza 2022, degli importi di recupero connessi al calcolo del *PED* applicato nel primo trimestre 2023, nonché per la

¹ I valori del corrispettivo *mercato capacità* sono stati calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele graduali pari alla stima del profilo di Acquirente unico.

- copertura degli oneri relativi ai meccanismi di compensazione di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV relativi alle microimprese servite in maggior tutela fino a marzo 2023;
- iii. il valore del parametro δ di cui all'articolo 41.13 del TIV.
- 1.3 Le modifiche di cui al precedente punto, lettera a), b) e c) non sono oggetto del presente documento in quanto non relative alla quantificazione dell'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

2. Nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela

- 2.1 Dal combinato disposto delle disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, come da ultimo modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2023 hanno diritto a essere transitoriamente riforniti nel servizio di maggior tutela esclusivamente i clienti domestici.
- 2.2 Ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sono assegnati al servizio a tutele graduali disciplinato dall'Autorità i cui esercenti avrebbero dovuto essere individuati entro il 10 gennaio 2024.
- 2.3 Il successivo decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito: decreto-legge 181/23) convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, ha previsto, tra le altre cose, con riferimento alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici (articolo 14, comma 6).
- In attuazione del decreto-legge 181/23, l'Autorità ha previsto con la deliberazione 580/2023/R/eel di posticipare al 10 gennaio 2024 la data di svolgimento delle aste originariamente pianificate per l'11 dicembre 2023 e, con la deliberazione 600/2023/R/eel, di differire al 1° luglio 2024 l'attivazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non risulteranno titolari di un contratto nel mercato libero saranno riforniti nel servizio a tutele graduali loro destinato, disciplinato dalla deliberazione 362/2023/R/eel.
- 2.5 Di converso per le piccole imprese e le microimprese la legge concorrenza ha fissato rispettivamente, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2023, il termine di superamento del servizio di maggior tutela.
- 2.6 In attuazione delle richiamate disposizioni normative, con la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, è stato istituito il servizio a tutele graduali svolto dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021 dagli esercenti la maggior tutela (c.d. assegnazione provvisoria) nell'ambito del quale sono state rifornite le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese connesse in bassa

tensione titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, senza un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero. Durante l'assegnazione provvisoria gli esercenti hanno continuato ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).

- 2.7 A partire dal 1° luglio 2021 il servizio a tutele graduali per le piccole imprese è invece stato erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.
- 2.8 Con la successiva deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, è stato istituito, il servizio a tutele graduali destinato alle microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, senza un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero, servizio che avrebbe dovuto attivarsi dal 1º gennaio 2023. La predetta decorrenza è stata poi differita al 1° aprile 2023, dalla deliberazione 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel, in seguito all'impossibilità allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto servizio nelle tempistiche originarie, dovuta all'attacco informatico subito dalla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE), capogruppo di Acquirente Unico, che ha reso indisponibili i sistemi informatici di quest'ultimo. La medesima deliberazione ha, altresì, stabilito che, per il periodo interinale precedente l'attivazione del servizio a tutele graduali, intercorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, le microimprese rifornite in maggior tutela continuassero ad essere transitoriamente servite dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio. Durante tale arco temporale, gli esercenti la maggior tutela hanno continuato quindi ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico anche in relazione a tale tipologia di clienti. A partire dall'1° aprile 2023 il servizio a tutele graduali per le microimprese è erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.

3. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

- 3.1 Il TIV, come aggiornato con deliberazione 208/2022/R/eel e successivamente modificato e integrato, prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:
 - a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
 - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008;
 - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - d) la componente $DISP_{BT}$ a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

- 3.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico;
 - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.

Il TIV prevede altresì che gli elementi PE e PD nonché il corrispettivo PED siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

- 3.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:
 - a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
 - b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.
- 3.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:
 - a) dell'elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - b) dell'elemento PPE^2 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 3.5 Gli elementi PPE^{I} e PPE^{2} vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo PPE viene ripartito tra gli elementi PPE^{I} e PPE^{2} anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.
 - 4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela

4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito:

- deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 4.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per i clienti finali domestici serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardano tra l'altro:
 - a) il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;
 - b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento².
- 4.3 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi *PED* differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.4 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al punto 4.3 sono rispettivamente pari a:
 - a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.5 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 4.6 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al punto 4.5 sono pari rispettivamente a:
 - a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura

² Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

<u>Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento</u>

- 4.7 Come già ricordato al punto 3.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 4.8 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con comunicazioni del 9 febbraio 2024 (prot. Autorità 10093 di pari data) e dell'8 marzo 2024 (prot. Autorità 17762 di pari data) e le informazioni pubblicate sul proprio sito *internet* da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 15 aprile 2024 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 18 marzo 2024 (prot. Autorità n. 20212 di pari data) (di seguito: comunicazione del 18 marzo 2024).
- 4.9 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 4.10 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela è risultata pari a circa 11,5 TWh per l'anno 2024, in riduzione rispetto al fabbisogno del 2023, pari a circa 18,4 TWh, e a circa 3,5 TWh con riferimento al trimestre 1 aprile 30 giugno 2024³.
- 4.11 Con riferimento agli elementi di costo che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*, in occasione dell'aggiornamento per il secondo trimestre 2024 si è proceduto, tra l'altro, a:
 - a) rivedere al ribasso il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, pari a 0,0200 c€/kWh⁴;

³ La previsione di una forte riduzione del fabbisogno di energia elettrica per i clienti serviti in maggior tutela, per il 2024, è riconducibile principalmente all'uscita dal predetto servizio, a decorrere dal 1° luglio 2024, dei clienti domestici non vulnerabili, con contestuale attivazione del servizio a tutele graduali alle stesse destinato. Si veda al riguardo il Capitolo 2.

⁴ Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

- b) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, pari a 0,1200 c€/kWh⁵.
- 4.12 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati al precedente punto 4.11, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario nel medesimo periodo.
- 4.13 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo aprile giugno 2024), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a circa 83 €/MWh, in riduzione rispetto a quanto stimato per il precedente trimestre.

Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel secondo trimestre del 2024

cent€/kWh		
Aprile	Maggio	Giugno
8,26	8,38	8,77

- 4.14 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 4.15 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
 - a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
 - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
 - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;

⁵ Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

- f) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
- g) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
- h) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica:
- i) il corrispettivo mercato capacità.
- 4.16 Le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, definite dalla deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, consentono la possibilità di applicare in maniera "passante" per tutti i contratti di mercato libero, oltre che per il servizio di maggior tutela anche i corrispettivi di dispacciamento⁶; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte determinata da Terna) e i) del punto 4.15, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.
- 4.17 I valori riportati nella tabella 2 indicati al netto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Tabella 4 del TIS che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.15, nonché del contributo versato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 con l'art. 1, comma 68- bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare:
 - a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.15:
 - i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 18 marzo 2024;
 - ii. lettera b), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna per il secondo trimestre 2024 e da quanto previsto, a decorrere dall'1 gennaio 2024, dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 625/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 625/2023/R/eel);
 - iii. lettera c), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico degli ultimi 12 mesi; in particolare, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato fissato pari a 0,0952 c€/kWh, in diminuzione rispetto al precedente trimestre;
 - iv. lettera d), deriva, per tutti i trimestri dell'anno 2024, dalla deliberazione 625/2023/R/eel;
 - v. lettera e), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna, come previsto dalla deliberazione 564/2023/R/eel, e trasmessi con comunicazione del 18 marzo 2024;

⁶ Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

- vi. lettera f), deriva dalla deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07, che ha posto il corrispettivo pari a zero a partire dal 1° luglio 2007;
- vii. lettera g), deriva da una stima sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS, del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico e del fabbisogno di energia elettrica per l'anno 2024; in particolare il valore del corrispettivo è stato fissato pari a 0,0020 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
- viii. lettera h), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 18 marzo 2024;
 - ix. lettera i), deriva dal rapporto tra i valori orari dei corrispettivi di capacità definiti da Terna ponderati rispetto al profilo del fabbisogno orario dell'Acquirente unico e la stima del fabbisogno di Acquirente unico per il secondo trimestre 2024; in particolare il valore del corrispettivo è stato posto pari a 0,3781 c€/kWh;
- b) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato determinato sulla base di quanto versato da Acquirente unico con riferimento all'anno 2023 al netto di quanto restituito dall'Autorità in attuazione della deliberazione 562/2023/A.

Tabella 2: Costi di dispacciamento nel secondo trimestre del 2024

cent€/kWh		
Aprile	Maggio	Giugno
1,124	1124	1,124

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 4.18 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 3.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.19 Gli scostamenti non recuperati nell'anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁷.
- 4.20 In termini operativi, nell'aggiornamento dei corrispettivi *PED*, ad eccezione di quello del primo trimestre di ogni anno, si effettua un adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori commessi nella valorizzazione effettuata nei trimestri precedenti, sulla base dei dati disponibili, a consuntivo o

-

⁷ Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 5.

- preconsuntivo, relativi alla valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità. Le aliquote sono quindi dimensionate in modo tale che gli importi così quantificati siano recuperati nei successivi sei mesi.
- 4.21 In particolare, il recupero da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo dell'elemento *PE*, è determinato come differenza tra:
 - a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativa ai trimestri dell'anno precedenti a quello in aggiornamento;
 - b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo periodo.
- 4.22 Nell'ambito delle determinazioni oggetto della presente relazione tecnica, sono quindi stati considerati i valori relativi al primo trimestre del 2024 sulla base dei dati di consuntivo relativi al mese di gennaio, per i quali i medesimi erano disponibili, dei dati di pre-consuntivo e delle stime dell'Autorità, rispettivamente, per i mesi di febbraio e marzo.
- 4.23 Di seguito sono evidenziati gli elementi di dettaglio che concorrono alla quantificazione e alla ripartizione del suddetto recupero.
- 4.24 Con riferimento alla parte relativa ai costi di acquisto di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela sono stati considerati:
 - a) i dati disponibili di pre-consuntivo relativi all'energia fornita ai clienti serviti in maggior tutela per il primo trimestre del 2024;
 - b) l'andamento del PUN orario, sulla base dei dati di consuntivo e delle stime elaborate dall'Autorità; tali livelli di PUN orario sono stati presi a riferimento anche per la quantificazione dei costi di acquisto di energia elettrica relativo alle quantità di energia da sbilanciamento valorizzate, ai sensi della deliberazione n. 111/06, al PUN.
- 4.25 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti nel primo trimestre del 2024 dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* ed al fine di determinare il recupero da destinare ai clienti domestici, è stato richiesto agli esercenti medesimi di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese del trimestre medesimo, i dati di consuntivo o la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, PED differenziato per fascia e per mese.
- 4.26 Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

- 4.27 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel primo trimestre del 2024, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica fornita nei mesi da gennaio a marzo 2024, i corrispettivi *PED* in vigore nel medesimo trimestre e definiti dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 626/2023/R/eel, al netto dei corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che saranno oggetto di separata valutazione in fase di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica.
- 4.28 L'importo totale da recuperare così stimato, pari a circa 85 milioni di euro, da restituire ai clienti domestici serviti in maggior tutela è stato stimato tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei medesimi su un orizzonte temporale di sei mesi. È stata in tal modo calcolata l'aliquota, applicata in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie ai clienti domestici in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica.
- 4.29 L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PE* in modo da restituire ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi è stata calcolata sulla base dei dati di fabbisogno di energia elettrica destinata ai medesimi in tale periodo ed è risultata pari a -1,2731 cent€/kWh.
- 4.30 A partire dal 1° luglio 2024, gli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED* riguardanti il primo e il secondo trimestre 2024 concorreranno, per la quota parte attribuibile ai clienti domestici non vulnerabili, alla determinazione del corrispettivo C_{PSTGD}.
- 4.31 L'ammontare, da restituire ai clienti finali, è ascrivibile principalmente alla significativa discesa delle aspettative di prezzo dell'energia elettrica, a sua volta correlata a una riduzione dei prezzi attesi del gas naturale favorita da un livello degli stoccaggi europei di gas naturale che, complice un inverno relativamente mite, risulta storicamente elevato alla fine della stagione di erogazione.
- 4.32 Relativamente ai costi di dispacciamento, in considerazione delle nuove modalità e tempistiche di determinazione e pubblicazione dei corrispettivi di dispacciamento previste dalla deliberazione 553/2017/R/eel, emergono differenze più limitate, ascrivibili per lo più al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento di cui al precedente punto 4.15, lettera c) che viene stimato in occasione dell'aggiornamento sulla base dei costi storici effettivamente sostenuti da Acquirente unico (cfr. punto 4.17, lettera a), punto iii), ed al corrispettivo mercato capacità di cui al precedente punto 4.15, lettera i) il cui valore di preconsuntivo, riferito al primo trimestre, risulta allo stato inferiore alla stima utilizzata, sulla base dei dati di consuntivo relativi al mese di gennaio ad oggi disponibili.
- 4.33 In particolare, in considerazione di quanto sopra esposto relativamente ai costi per i servizi di dispacciamento, ed analogamente a quanto fatto per la componente *PE*, è stato stimato un ammontare totale, pari a circa 3,5 milioni di euro, da restituire ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela.

4.34 L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PD* in modo da restituire ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi, calcolata sulla base del fabbisogno di energia elettrica destinata ai medesimi, è risultata pari a -0,0553 cent€/kWh per il primo trimestre 2024.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 5.1 Come ricordato al capitolo 3, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE*¹ e *PPE*², relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l'ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2022) e per l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2023).
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
 - a) l'elemento PPE^I a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - b) l'elemento PPE^2 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 5.3 La deliberazione 208/2022/R/eel, prevede inoltre che anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le microimprese, richiamati al precedente punto 2.5, contribuiscano, a decorrere dal 1° aprile 2023, al ripianamento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela generati fino al 31 dicembre 2022, mediante l'applicazione del corrispettivo *C*_{PSTGM}, di cui all'articolo 41.11 del TIV.
- 5.4 Con la deliberazione 626/2023/R/eel, il corrispettivo *PPE* è stato fissato pari a 3,185 c€/kWh, per tener conto delle esigenze di gettito del conto per la

- perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 16.4 del TIPPI.
- 5.5 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo PPE negli elementi PPE^{I} e PPE^{2} .

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2022 e antecedenti

- 5.6 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2022 ed antecedenti, la Cassa non ha non ha comunicato aggiornamenti dei saldi di perequazione, rispetto a quanto già indicato con la comunicazione del 30 novembre 2023, prot. Autorità 76038 dell'1 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione del 30 novembre 2023) 8.
- 5.7 Il gettito complessivo da restituire ai clienti finali nel corso del 2024 è stato quindi ridefinito alla luce delle informazioni aggiornate in particolare relativamente agli ultimi mesi dell'anno, circa quanto recuperato dai clienti finali nel corso del 2023 mediante l'applicazione dell'elemento *PPE*², pari a circa 487 milioni di euro.
- 5.8 Alla luce di quanto evidenziato ai precedenti punti, è possibile quindi stimare un gettito residuo pari a circa 186 milioni di euro da restituire, entro dicembre 2024, ai clienti finali che comprendono, oltre ai clienti serviti in maggior tutela, anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali destinato alle microimprese, come richiamato al precedente punto 5.3. Tali importi concorrono a definire il dimensionamento dell'elemento *PPE*¹ di cui al precedente punto 5.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2023

- 5.9 Con riferimento all'anno 2023, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stato stimato l'ammontare di perequazione secondo una metodologia basata su una quantificazione dei costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio.
- 5.10 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2023 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e dispacciamento e all'energia elettrica fornita ai clienti serviti in maggior tutela nel medesimo anno.
- 5.11 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato

-

⁸ Per maggiori dettagli circa gli importi di perequazione relativi agli anni 2022 ed antecedenti si rimanda alla Relazione tecnica alla deliberazione 626/2023/R/eel.

dagli esercenti medesimi⁹ relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:

- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
- b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 5.12 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico, di cui al punto 5.10, alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 5.13 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2023, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2023 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.14 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi PED mostrerebbe, relativamente ai soli clienti finali domestici, un ammontare di gettito da restituire ai medesimi a oggi quantificabile in circa 189,7 milioni di euro. In particolare, tale scostamento è imputabile per lo più a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela (181,4 milioni di euro) e, in minor misura, a costi di dispacciamento inferiori ai ricavi conseguiti (circa 8,3 milioni di euro).
- 5.15 L'importo di cui al precedente punto 5.14 non comprende il gettito di perequazione ascrivibile alle microimprese servite in maggior tutela fino al 31 marzo 2023. Con riferimento all'importo di recupero generatosi nel primo trimestre 2023 imputabile alle microimprese che erano servite in maggior tutela, residuano circa 42 milioni di euro ancora da restituire ai medesimi clienti nell'ambito del relativo servizio a tutele graduali mediante l'applicazione del corrispettivo C_{PSTGM}.
- 5.16 Gli ammontari di cui ai precedenti punti 5.14 e 5.15 sono ascrivibili ai valori di consuntivo del PUN che si sono attestati su livelli inferiori alle stime dell'Autorità incorporate nelle determinazioni dell'elemento PE in tutti i trimestri dell'anno 2023.
- 5.17 È opportuno sottolineare come la stima di detti scostamenti potrà comunque essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad

_

⁹ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

- opera della Cassa entro il mese di novembre 2024, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2023.
- 5.18 Lo scostamento osservato al precedente punto 5.14 dovrà essere restituito entro il mese di dicembre del 2024 a tutti i clienti domestici finali serviti in maggior tutela e, a decorrere dal 1° luglio 2024, anche ai clienti domestici non vulnerabili serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali loro destinato attraverso il corrispettivo C_{PSTGD}. Tale importo concorre alla determinazione dell'elemento *PPE*² di cui al punto 5.2, lettera b).

<u>Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 aprile</u> – 30 giugno 2024

- 5.19 In esito a quanto sopra l'Autorità, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, ha provveduto a definire, con riferimento al trimestre 1 aprile − 30 giugno 2024, il valore degli elementi del corrispettivo PPE pari a -2,354 c€/kWh prevedendo quindi che:
 - a) il valore dell'elemento PPE¹ sia fissato pari a -1,072 centesimi di euro/kWh;
 - b) il valore dell'elemento *PPE*² sia fissato pari a -1,282 centesimi di euro/kWh nelle more della disponibilità di dati di consuntivo relativi all'energia degli ultimi mesi del 2023.

28 marzo 2024

Il Direttore della Direzione Mercati Energia